

IL GIUDICE ISTRUTTORE

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/12/2016;
rilevato che, a fronte della data di comparizione del
25/11/2016 indicata in citazione, parte convenuta si è
tempestivamente costituita il 2/11/2016;

ritenuto pertanto che l'eccezione di incompetenza non sia
tardiva;

rilevato:

- che l'art. 30 dello Statuto della società WINTENT s.r.l. (v. doc. 3 attore) prevede che *"Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato (...)"*;
- che la presente azione è diretta ad accertare l'invalidità della delibera 1/4/2016;
- che *"La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis cod. civ., è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili"* (v. Cass. n. 15890 del 20/9/2012);

ritenuto:

- che detta massima sia applicabile a *fortiori* al caso di specie, in cui la convocazione non è in discussione;
- che pertanto la materia oggetto di causa sia compromettibile in arbitri;
- che il presente giudice deve pertanto dichiararsi incompetente per la causa di merito in favore dell'arbitro di cui all'art. 30 dello Statuto;



- che ciò non abbia invece effetto sul provvedimento cautelare del 31/7/2016, data la competenza a tali fini ex art. 669 *quinquies* CPC;

ritenuto pertanto che, ai fini della eventuale revoca di tale provvedimento - chiesta da parte convenuta nelle proprie conclusioni -, il *fumus* debba essere rivalutato alla luce delle difese della medesima parte convenuta;

ritenuto, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione di parte attrice:

- che la locuzione "soci che non vi hanno consentito" di cui all'art. 2479 ter CC includa i soci assenti, e ciò non solo perché i soci assenti non hanno prestato alcun consenso, ma anche perché la deliberazione dell'assemblea non è l'unico modo in cui i soci della s.r.l. assumono le loro decisioni - v. art. 2479/3 -, ciò che pertanto spiega la mancata indicazione esplicita dei soci assenti (a differenza, per es. dell'art. 2377/2);

- che pertanto l'eccezione debba essere respinta;

ritenuto, altresì, nel merito, che le difese di parte convenuta non siano idonee a contrastare il rilievo della violazione dell'art. 15 dello Statuto sociale, di cui all'ordinanza cautelare del 31/7/2016;

ritenuto, in conclusione, che l'istanza di revoca dell'ordinanza 31/7/2016 debba essere respinta;

rilevato che "L'art. 819-ter comma secondo, cod. proc. civ., laddove afferma che "nei rapporti tra arbitrato e processo" non si applica l'art. 50 cod. proc. civ., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri (...) è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato



o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ. (...)" (v. Ord. n. 22002 del 6/12/2012);
ritenuto che la liquidazione delle spese di lite -
peraltro preclusa dalla forma dell'ordinanza imposta
dall'art. 50 CPC - spetterà all'arbitro;

P.Q.M.

- respinge l'istanza di revoca dell'ordinanza cautelare del 31/7/2016;
- dichiara la propria incompetenza a decidere nel merito la presente causa in favore dell'arbitro di cui all'art. 30 dello Statuto della WINTENT s.r.l.;
- assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti all'arbitro.

Il giudice
(Dott. Pietro Spera)

